



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Dirazione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore

Ufficio II

Agli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica
percorsi di
Conduzione del mezzo navale
Conduzione di apparati e impianti di bordo
Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo
(ELENCO ALLEGATO)

OGGETTO: Modifiche articolo 119 del Codice della navigazione ad opera della legge 7 maggio 2026 n. 70 –
Nuovi requisiti per l'iscrizione nel Registro delle matricole della gente di mare -

Con riferimento all'oggetto si segnala, al fine di una mirata e più esauriente attività di orientamento per studenti e famiglie, l'intervenuta modifica all'art. 119, 1° comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*) che ha esteso i requisiti per l'iscrizione nei registri della gente di mare ad ulteriori categorie, oltre a quelle di cittadino italiano e comunitario con almeno 16 anni di età, già presenti.

La legge 7 maggio 2026 n. 70 (*Valorizzazione della risorsa mare*), con l'art. 21 – 1° comma -, ha infatti disposto che l'iscrizione ai suddetti registri sia consentita anche ai cittadini *di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati*. La nuova formulazione dell'art. 119, 1° comma, risulta pertanto essere: *Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati, di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento*.

Preme porre l'accento sulla previsione secondo cui, **cittadini di stati esteri residenti in Italia** che si diplomino in uno dei percorsi della formazione marittima erogati nell'ambito dell'istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, possono da ora accedere direttamente alle professioni del mare mediante iscrizione nel relativo registro. Questa nuova previsione consente di colmare la limitazione finora esistente che non permetteva agli studenti diplomati non cittadini italiani/comunitari o non appartenenti allo spazio economico europeo di accedere al registro delle matricole **modificando il requisito di ammissione da cittadinanza a residenza**.

Si segnala che la stessa legge 70/2026, art. 21 – 2° comma -, ha inoltre aggiornato l'art. 119 del Codice della navigazione in ordine al requisito del titolo di studio per l'accesso al registro delle matricole della gente di mare con i titoli attualmente in vigore ex d.P.R. 88/2010, mai adeguati dopo 11 anni dalla loro entrata in vigore. Pertanto, la previgente previsione del 2° comma dell'art. 119 "*Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo*" risulta ora riformulata prevedendo che "*Possono essere iscritti nelle matricole della gente di*

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo”.

Si prega di dare la più ampia diffusione alla presenta comunicazione da gestire secondo le indicazioni della Sezione 7.4 del Manuale Qualità.

IL Direttore generale

Ettore Acerra